

Patti per rendere gli alimenti più sostenibili? L'Antitrust può bloccarli

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) può intervenire per bloccare o chiedere la modifica degli accordi di sostenibilità sottoscritti nella filiera agro-alimentare, dove sono previste decisioni e pratiche concordate tra gli operatori, per produrre e mettere in commercio prodotti agricoli o alimentari ottenuti applicando requisiti di sostenibilità più rigorosi rispetto a quelli obbligatori previsti dalla normativa europea e nazionale.

Con il provvedimento n. 31142, pubblicato sul bollettino n. 14 dell'8 aprile 2024, l'AGCM ha defi-

nito le regole procedurali per l'applicazione in Italia degli accordi di sostenibilità previsti dall'art. 210 bis del regolamento sull'organizzazione comune di mercato (OCM) unica della Politica agricola comune (PAC), le cui disposizioni di attuazione sono contenute negli orientamenti pubblicati dalla commissione europea il 7 dicembre 2023 (SWD2023 398 final), dove sono individuati l'ambito di applicazione, gli obiettivi ammissibili, le norme di sostenibilità che possono essere considerate e le modalità per valutare le tipologie di restrizione della concorrenza ammesse.

Gli accordi di sostenibilità sono consentiti dalla normativa comunitaria in deroga alle regole in materia di concorrenza, alla condizione di contribuire alla protezione dell'ambiente, alla riduzione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari e della resistenza antimicrobica ed alla salute e benessere animale. Gli accordi, decisioni e pratiche concordate tra produttori agricoli e tra questi ultimi ed altri operatori della filiera, inerenti una o più delle tre tematiche menzionate, non sono vietate, alla condizione di imporre restrizioni alla concorrenza che siano indispensabili

per attuare iniziative verticali od orizzontali a favore della sostenibilità e rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena degli approvvigionamenti.

L'AGCM può intervenire, anche a seguito di segnalazioni ed osservazioni presentate da persone fisiche o giuridiche interessate, dopo la conclusione dell'accordo o in fase di attuazione per evitare che la concorrenza sia esclusa dal mercato, oppure quando gli obiettivi della PAC rischiano di essere compromessi.

Ermanno Comegna

© Riproduzione riservata

In arrivo 5 disciplinari per il rispetto del sistema di qualità sul welfare dei capi di bestiame

Un logo sul benessere animale

I prodotti alimentari saranno certificati da un marchio

DI ERMANNO COMEGNA

In arrivo 5 diversi disciplinari e un logo unico nazionale per la certificazione dei prodotti alimentari soggetti al sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQN-BA). Il Masaf ha avviato le consultazioni con il partenariato economico e sociale ed ha chiesto il parere delle regioni e delle province autonome. Una volta che i disciplinari saranno pubblicati gli allevatori italiani del comparto dei suini all'ingrasso, dei bovini da latte e da carne avranno la possibilità di aderire volontariamente al sistema di certificazione che consente di commercializzare gli animali, i prodotti della produzione primaria e le produzioni alimentari derivate, riportando nei documenti di vendita o nelle etichette la certificazione ottenuta.

Il ministero sta lavorando per definire un logo identificativo del sistema di qualità del SQNBA che sarà introdotto con un apposito provvedimento e consentirà di differenziare le produzioni di qualità ottenute applicando tecniche rispettose del benessere animale, rispetto a quelle convenzionali.

Per accelerare il percorso che porta alla certificazione unica armonizzata a livello nazionale in materia di approcci produttivi rispettosi della salute e del benessere animale, è stato istituito uno specifico intervento nell'ambito della PAC 2023-2027: l'eco-schema 1 che favorisce la riduzione dell'antimicrobico resistenza e l'utilizzo di metodi zootecnici virtuosi, con una dotazione superiore a 360 milioni di euro per anno.

L'obiettivo politico sottostante è quello di favorire la transizione verso sistemi di allevamento sostenibili, contrastare il fenomeno dell'antimicrobico resistenza, incentivare la qualità della produzione agro-alimentare e migliorare le condizioni degli animali in alle-

Prezzi minimi nei contratti per le forniture di cibo

«A più di un anno dalla sua presentazione, la Camera dei deputati ha approvato (due giorni fa) la nostra proposta di legge che, stabilendo prezzi minimi per i costi di produzione agricola, ha dato una risposta concreta alle giuste istanze avanzate, negli ultimi mesi, dal mondo agricolo»: lo ha detto ieri il presidente della commissione agricoltura, Mirco Carloni (Lega). Lo sbarco in plenaria della proposta di legge è stato anticipato da *ItaliaOggi* il 4 aprile scorso. Ora il testo passa in senato. La legge contiene anche due nuove deleghe al governo: una sulla sostenibilità delle filiere, l'altra sulle campagne informative. Il riferimento ai costi di produzione è già presente nel dlgs n. 198/2021, in due diversi passaggi. Nel primo si considera la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione come una pratica commerciale sleale. Nel secondo si fa riferimento esplicito alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili. Con la nuova pdl se ne aggiungono altri, la cui finalità, è di tutelare la redditività delle imprese agricole.

© Riproduzione riservata

vamento.

I cinque disciplinari di produzione riguardano: i suini da ingrasso allevati all'aperto, i bovini da latte allevati in stalla con più di 50 capi, i bovini da carne allevati in stalla con più di 50 capi, i bovini da latte e da carne allevati utilizzando la tecnica del pascolamento con più di 50 capi, i bovini allevati in piccoli allevamenti con o senza il ricorso al pascolo.

Per la predisposizione dei disciplinari è stato necessario istituire un Comitato tecnico-scientifico per il benessere animale che ha individuato una serie di impegni da rispettare nei singoli allevamenti, necessari per l'ottenimento della certificazione, i cui requisiti risultano superiori ai pertinenti limiti minimi previsti dalle leggi di genere.

Sono state considerate diverse tematiche come la sanità animale, la biosicurezza, la conduzione dell'allevamento, le emissioni nell'ambiente.

Gli allevatori decidono volontariamente se aderire o meno al sistema di certifica-

zione, sostenendo i relativi oneri dal punto di vista dei maggiori costi e dei minori ricavi per ottemperare ai requisiti stabiliti. In compenso hanno la possibilità di ottenere finanziamenti pubblici aderendo all'eco-schema zootecnico oppure all'intervento del benessere animale per lo sviluppo rurale.

In più c'è il vantaggio di poter differenziare il prodotto ottenuto, inserendo nell'etichetta o nei documenti di vendita le informazioni sulla certificazione ufficiale conseguita, rispondendo così ad una delle richieste che i consumatori italiani rivolgono verso gli allevatori e gli altri operatori della filiera dei prodotti di origine animale.

L'applicazione del SQN-BA si avvale del sistema informativo di caratterizzazione degli allevamenti in base al rischio *Classyfarm*, divenuto strumento fondamentale anche per l'accesso ai contributi della PAC (sostegno accoppiato al reddito, eco-schema zootecnico, intervento del benessere animale dello sviluppo rurale).

© Riproduzione riservata

Cer, si parte dai comuni più piccoli. Pronti 2,2 mld

Una dotazione di 2,2 mld di euro per finanziare interventi di nuova costruzione o di potenziamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili; il tutto in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, inseriti all'interno di configurazioni di comunità energetiche rinnovabili o di sistemi di autoconsumo collettivo. E' quanto prevede un decreto del capo dipartimento «Energia» del ministero dell'ambiente, datato 5 aprile 2024. Le risorse impiegate sono quelle previste alla missione 2, componente 2, Investimento 1.2, del *Pnrr*. Lo sportello è aperto da lunedì, otto aprile 2024 alle ore 17:00. E sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025, alle ore 18:00, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili.

Il soggetto richiedente sarà tenuto a trasmettere la richiesta per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando l'applicazione «Sistemi di Produzione e Consumo - SPC», accessibile previa autenticazione dal portale informatico dei clienti GSE (<https://areaclienti.gse.it/>), seguendo le istruzioni disponibili sul sito. L'impianto, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento. Ed avere una potenza non superiore a un MW. Oltre a disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, occorrerà avere un preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto. Infine, ma non meno importante, dovrà essere ubicato nell'area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori ed avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario.

Le spese ammissibili hanno massimali differenziate di riferimento: 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW; 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW; 1.100 €/kW per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW; 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW. Gli impianti ammessi al contributo dovranno entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Quali gli interventi ammessi? La realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.), la fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo e l'acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio. Inclusive anche le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento e la connessione alla rete elettrica nazionale. E sono contemplati, nel limite del 10% complessivo, anche gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari, le progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera, la direzione lavori e sicurezza, oltre ai collaudi tecnici o tecnico-amministrativi.

Giorgio Ambrosoli

© Riproduzione riservata